

Senato della Repubblica

Audizione Informale
Commissione X

Affari sociali, sanità, lavoro pubblico e privato, previdenza sociale

PROPOSTA DI LEGGE N. 647

Delega al Governo e ulteriori disposizioni in materia di inserimento lavorativo delle
persone con disturbi dello spettro autistico

PROPOSTA DI LEGGE N. 739

Disposizioni in materia di diagnosi precoce dei disturbi dello spettro autistico, di
detrazione delle spese per i percorsi diagnostici, terapeutici e assistenziali e di inclusione
sociale e lavorativa

Memoria della FISH

Federazione Italiana per il Superamento dell'Handicap

Roma 26-X-2023

Premessa:

Su richiesta della Commissione X, - Affari sociali, sanità, lavoro pubblico e privato, previdenza sociale - del Senato della Repubblica sono state esaminate le proposte di legge n. 647 e n. 739 recati rispettivamente “Delega al Governo e ulteriori disposizioni in materia di inserimento lavorativo delle persone con disturbi dello spettro autistico” e “Disposizioni in materia di diagnosi precoce dei disturbi dello spettro autistico, di detrazione delle spese per i percorsi diagnostici, terapeutici e assistenziali e di inclusione sociale e lavorativa”.

I disturbi dello spettro autistico (Asd) si riconoscono attraverso le loro manifestazioni e il Dsm 5 li suddivide in tre livelli a seconda dei bisogni di supporto: bassi, medi, con alti bisogni di supporto.

Le cause sono riconducibili a fattori organici genetici e ambientali, noti soltanto in un terzo dei casi.

La presa in carico delle persone con disturbo dello spettro autistico in Italia, nelle sue diverse accezioni (Sanitaria-Sociosanitaria- Sociale-Educativa-lavorativa-etc.) registra storiche carenze che si ripercuotono, in modo significativo, sulla salute e sulla qualità di vita delle persone nello spettro e dei loro familiari.

A fronte di tale consapevolezza nel 2015 la Commissione del Senato ha approvato all'unanimità la legge n.134 del 2015, fortemente voluta dalle associazioni maggiormente rappresentative delle persone e delle famiglie nel disturbo dello spettro autistico ma che, sin da subito, ha anche visto manifestarsi alcune perplessità rispetto al fatto che tale legge poteva realmente e concretamente incidere nella vita materiale delle persone e delle famiglie a cui la stessa era destinata, ciò, soprattutto, in ragione del fatto che la norma non conteneva alcuna copertura finanziaria aggiuntiva per la sua concreta attuazione.

In ogni caso tale legge ha avuto l'innegabile merito di aver posto l'accento sulla necessità che si intervenisse in modo organico ed opportuno sulle disabilità più complesse quali anche quelle in discorso, infrastrutturando e/o rafforzando il sistema di presa in carico ed attivando una serie di strumenti quali:

- l'aggiornamento delle linee guida autismo;
- la previsione dell'aggiornamento dei Lea (con l'inserimento delle prestazioni della diagnosi precoce, della cura e del trattamento individualizzato);
- la possibilità, per le regioni e per le province autonome, di individuare centri di riferimento specificatamente dedicati ed opportunamente preparati per il trattamento dei disturbi dello spettro autistico.

Se tutto quanto previsto della legge 134, dal 2015, fosse stato messo in atto, in modo omogeneo sull'intero territorio nazionale, le persone nello spettro dell'autismo e i loro familiari, disporrebbero di:

- 1) LEA aggiornati con l'inserimento del diritto ad ottenere una diagnosi precoce/tempestiva e certa;
- 2) Cure e trattamenti personalizzati, basati sulle più avanzate evidenze scientifiche disponibili;
- 3) Centri di riferimento, istituiti dalle regioni e province autonome, atti a stabilire percorsi diagnostici, terapeutici e assistenziali per la presa in carico di minori, adolescenti e adulti nello spettro;
- 4) Unità funzionali multidisciplinari per la cura e l'abilitazione delle persone nello spettro;
- 5) Operatori sanitari di neuropsichiatria infantile, di abilitazione funzionale e di psichiatria, adeguatamente formati sugli strumenti di valutazione e sui percorsi diagnostici, terapeutici ed assistenziali, basati sulle migliori evidenze scientifiche disponibili;

- 6) Equipe territoriali dedicate, nell'ambito dei servizi di neuropsichiatria dell'età evolutiva e dei servizi per l'età adulta. Equipe queste preposte alla partecipazione per la definizione del piano di assistenza per, poi, valutarne l'andamento, svolgendo attività di consulenza, anche in sinergia con le altre attività dei servizi stessi;
- 7) La presenza, nel sistema dei servizi, di un coordinatore degli interventi multidisciplinari, anche al fine di promuovere una corretta e compiuta informazione;
- 8) Garanzia nella continuità dei percorsi diagnostici, terapeutici e assistenziali nel corso della vita delle persone nello spettro;
- 9) Attività atti a formare e sostenere le famiglie;
- 10) Disponibilità sul territorio di strutture semiresidenziali e residenziali accreditate, pubbliche e private con competenze specifiche sui disturbi dello spettro autistico in grado di effettuare la presa in carico di minori, adolescenti e adulti;
- 11) Progetti finalizzati all'inserimento lavorativo di persone con autismo adulte, che ne valorizzino le capacità;
- 12) Progetti di ricerca riguardanti le conoscenze del disturbo dello spettro autistico e le buone pratiche terapeutiche ed educative.

Quindi, a ben vedere, si rende necessario ed opportuno dare compiuta e completa attuazione a quanto previsto dalla legge 134 del 2015.

La Federazione ritiene, inoltre, che tutte le vigenti normative o quelle che si prevede di adottare e che, a vario titolo riguardano le persone con disabilità ad alta complessità ed elevata necessità di sostegni, tra le quali rientrano, senza ombra di dubbio, anche quelle riferibili ai disturbi dello spettro autistico, (che unitamente alle disabilità intellettive e del neurosviluppo, anche derivanti da malattie rare, rappresentano una significativa maggioranza rispetto a tutte le altre diverse forme di disabilità), dovrebbero contenere una

priorità negli interventi che vanno affrontati con il rafforzamento di norme già vigenti, incrementando le relative risorse.

Entrando quindi nel merito dei disegni di legge in esame di cui se ne apprezzano le finalità si ritiene opportuno proporre una armonizzazione delle stesse con la normativa già esistente ed in particolare della legge 134 del 2015 e con la “Cabina di Regia” istituita con DM 10 aprile 2017, aggiornata con DM 8 settembre 2022, presso il Ministero della Salute con compiti di indirizzo e sorveglianza del fondo autismo che, se coinvolta nella gestione di questi provvedimenti renderà il sistema più efficace con il vantaggio di indirizzare al meglio le risorse.

Così facendo si andrebbe a concorrere al rafforzamento delle previsioni e delle finalità già previste con la normativa esistente facilitandone la concreta attuazione, anche in termini di destinazione di adeguate risorse.

Anche con riferimento ai decreti attuativi delle proposte di legge in discussione si auspica un'armonizzazione con gli emanandi decreti attuativi della legge delega 227 del 2021, nonché della legge 134 del 2015.

Con riguardo alla proposta di legge n. 647 osserviamo che per quanto riguarda l'istituzione di un corso di laurea triennale *ad hoc* per le persone con disturbo dello spettro autistico di cui all'art.2 comma 2 lettera b) non se ne condivide l'impostazione, auspicando un ambiente universitario accessibile e rispettoso delle specifiche esigenze per tutti gli studenti persone con disabilità.

Inoltre, con riguardo alla valutazione multidimensionale prevista dall'art.4 della medesima proposta di legge, non si condivide l'istituzione delle Unità Valutative Multimediale sull'autismo presso le ASP atteso che già il nostro attuale sistema prevede l'istituzione di UVM già previste dalla legge delega 227 del 2021, pertanto se ne chiede la modifica dell'articolato.

Con riguardo poi al “collocamento mirato” il Ministero del lavoro ha già definito delle “Linee guida in materia di collocamento mirato delle persone con disabilità” con il DM 11 marzo 2022 n.43, in attuazione dell’art. 1 del D. Lgs. n.151/2015, che potrebbero essere integrate all'interno di politiche attive per persone con disabilità di rilievo psichico, coinvolgendo Atenei e agenzie di somministrazione lavoro, anche per progetti di partenariato socioeconomico.

L’art. 6 della proposta di legge 647 riferisce di una dotazione di un “fondo per l’inserimento lavorativo delle persone con disturbo dello spettro autistico” a decorrere per l’annualità 2023 per un importo di euro 100 milioni.

Orbene, dall’analisi degli attuali fondi a disposizione del Ministero del lavoro e delle Politiche Sociali, non ravvisiamo alcuna dotazione economica che vada nella direzione prevista dalla norma in esame.

Si sottopone poi la necessità di valutare se sia il caso di distinguere meglio le tipologie di lavoro tra quello produttivo e quello assistito: ad avviso della scrivente Federazione, il lavoro produttivo dovrebbe essere distinto in relazione al coefficiente di produttività della persona, modulando il corrispettivo in funzione della produttività nel tempo.

Così facendo le risorse saranno a vantaggio del datore di lavoro.

Mentre il lavoro assistito deve essere finalizzato al raggiungimento di quella piena autonomia che consente al lavoratore o lavoratrice di essere inseriti in un lavoro produttivo con investimento di risorse utili a garantire la necessaria assistenza in termini di tutoraggio e job’s coaching.

Relativamente alla proposta di legge n. 739 in materia di diagnosi precoce, si rileva che le previsioni di cui all’art.4 relative alle agevolazioni contributive per l’occupazione dei soggetti con disturbi dello spettro autistico, risultano assorbite dalla proposta di cui alla

PDL 647 e dalla normativa già vigente di cui alla legge 68/1999 come modificata dal decreto legislativo 151/2015.

Tabelle con le proposte emendative di Fish-Ets
--

PDL 647

TESTO PROPOSTA	PROPOSTE EMENDATIVE	NOTE
<p style="text-align: center;">Art. 1. (Finalità e oggetto della legge)</p> <p>1. La presente legge, in attuazione dei principi di cui agli articoli 1, 3, 4 e 35 della Costituzione nonché della normativa nazionale ed europea, è volta a facilitare l'inserimento lavorativo delle persone con disturbi dello spettro autistico mediante azioni integrate tra i servizi pubblici e privati della formazione professionale e del lavoro e i servizi sociali e sanitari.</p>	<p style="text-align: center;">Art. 1. (Finalità e oggetto della legge)</p> <p>1. La presente legge, in attuazione dei principi di cui agli articoli 1, 3, 4 e 35 della Costituzione nonché dell'art. 27 della Convenzione ONU sui diritti delle persone con disabilità, alla risoluzione dell'Assemblea generale delle Nazioni Unite n. A/RES/67/82 del 12 dicembre 2012 sui bisogni delle persone con autismo e della normativa nazionale ed europea, è volta a facilitare l'inserimento lavorativo delle persone con disturbi dello spettro autistico mediante azioni integrate tra i servizi pubblici e privati della formazione professionale e del lavoro e i servizi sociali e sanitari.</p>	<p>Si chiede di esplicitare un chiaro riferimento alla Convenzione ONU sui diritti delle persone con disabilità.</p>

<p style="text-align: center;">Art. 2. (Delega al Governo)</p> <p>1. Il Governo è delegato ad adottare, entro nove mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi recanti disposizioni per l'inserimento lavorativo delle persone con disturbi dello spettro autistico, nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi:</p> <p>a) individuare, d'intesa con le regioni e nel rispetto delle proprie attribuzioni e competenze, un livello minimo e uniforme sul territorio nazionale di servizi integrati per l'inserimento lavorativo delle persone con disturbi dello spettro autistico;</p> <p>b) istituire, acquisito il parere del Consiglio universitario nazionale, appositi corsi di laurea triennale di idoneità al lavoro per le persone con disturbi dello spettro autistico, preferibilmente inseriti nel corso di laurea in scienze della formazione, secondo modalità e interventi finalizzati all'inserimento nel mondo del lavoro dei soggetti di cui all'articolo 3, comma 2, prevedendone una diffusione uniforme sul territorio nazionale;</p> <p>c) prevedere per la definizione degli interventi e delle misure finalizzate all'inserimento lavorativo delle persone con disturbi dello spettro autistico, il coinvolgimento degli atenei e delle agenzie di somministrazione di lavoro di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, anche attraverso la stipula di apposite convenzioni;</p> <p>d) individuare efficaci misure di carattere economico per sostenere, in misura parziale o totale, anche a valere sulle risorse del Fondo di cui all'articolo 6, le spese affrontate</p>	<p style="text-align: center;">Art. 2. (Delega al Governo)</p> <p>1. Il Governo è delegato ad adottare, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, la modifica della composizione della Cabina di Regia istituita con DM 10 aprile 2017, aggiornata con DM 8 settembre 2022, integrandola con la presenza del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali per la definizione dei principi per l'emanazione di decreti legislativi recanti disposizioni per l'inserimento lavorativo delle persone con disturbi dello spettro autistico, nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi:</p> <p>a) individuare, sulla scorta delle indicazioni rese dalla Cabina di Regia e dalle Linee guida di cui al D.M. 43/2022 anche in termini di abilitazione delle persone con sindrome dello spettro autistico, un livello minimo e uniforme sul territorio nazionale di servizi integrati per l'inserimento lavorativo delle persone con disturbi dello spettro autistico;</p> <p>b) istituire, acquisito il parere del Consiglio universitario nazionale, appositi corsi di laurea triennale di idoneità al lavoro per le persone con disturbi dello spettro autistico, preferibilmente inseriti nel corso di laurea in scienze della formazione, secondo modalità e interventi finalizzati all'inserimento nel mondo del lavoro dei soggetti di cui all'articolo 3, comma 2, prevedendone una diffusione uniforme sul territorio nazionale;</p> <p>c) prevedere interventi coordinati di politiche attive per persone con disabilità di rilievo psichico, recependo le Linee Guida elaborate dalla Cabina di Regia, per la definizione di iter di presa in carico, orientamento e attivazione, coinvolgendo gli atenei, anche per progetti di partenariato socio economico, e le agenzie di somministrazione di lavoro di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, anche attraverso la stipula di apposite convenzioni;</p> <p>d) individuare, congiuntamente al Ministero per le disabilità ed al Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, sentite le principali federazioni nazionali del terzo settore, efficaci misure di carattere economico per</p>	<p>Appaiono irrealizzabili, nel termine di nove mesi previsti, le attività proposte, pertanto proponiamo un arco temporale più ampio di almeno 12 mesi. La proposta mal si coordina con il disposto della Legge 134/2015 e del decreto interministeriale del 30/12/2016 a seguito del quale è stata istituita la Cabina di Regia con DM 10 aprile 2017, aggiornato con DM 8 settembre 2022, presso il Ministero delle Salute, cui già partecipano le Regioni. Proponiamo l'integrazione della Cabina di Regia con il Ministero per le disabilità ed il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali. Non abbiamo evidenza di risorse economiche disponibili per la realizzazione del Fondo previsto all'art. 6 della PDL in esame. Auspichiamo che all'interno del welfare aziendale trovino espressa collocazione le misure dedicate ai lavoratori con disabilità, in modo organico e non frazionato. Non condividiamo la definizione di nuovi corsi di laurea ad hoc per le persone con disturbo dello spettro autistico, auspicando per tutti le persone con disabilità un ambiente universitario accessibile e rispettoso delle specifiche esigenze. Con riguardo al "collocamento mirato" il Ministero del lavoro ha già definito delle "Linee guida in materia di collocamento mirato delle persone con disabilità" con il DM 11 marzo 2022 n.43, in</p>
---	--	--

<p>dalle aziende per l'assunzione di persone con disturbi dello spettro autistico, con contratti di lavoro di almeno venti ore settimanali, e del relativo personale specializzato di supporto, in qualità di tutor aziendali.</p> <p>2. I decreti legislativi di cui al comma 1 sono adottati su proposta del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con i Ministri per le disabilità, della salute e dell'università e della ricerca, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano.</p> <p>3. Gli schemi dei decreti legislativi di cui al comma 1 sono trasmessi alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica perché su di essi siano espressi, entro trenta giorni dalla data di trasmissione, i pareri delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per i profili finanziari. Decorso tale termine i decreti legislativi possono essere emanati anche in mancanza dei pareri.</p> <p>Qualora il termine per l'espressione dei pareri parlamentari di cui al presente comma scada nei trenta giorni che precedono la scadenza del termine previsto dal comma 1 o successivamente, quest'ultimo è prorogato di tre mesi.</p>	<p>sostenere, in misura parziale o totale, anche a valere sulle risorse del Fondo di cui all'articolo 6, le spese affrontate dalle aziende per l'assunzione di persone con disturbi dello spettro autistico, con contratti di lavoro di almeno venti ore settimanali, e del relativo personale specializzato di supporto, in qualità di disability job's coaching.</p> <p>2. I decreti legislativi di cui al comma 1 sono adottati armonizzati con i decreti attuativi della Legge 227/2021 su proposta del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con i Ministri per le disabilità, della Salute e dell'Università e della Ricerca, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano.</p> <p>3. Gli schemi dei decreti legislativi di cui al comma 1 sono trasmessi alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica perché su di essi siano espressi, entro trenta giorni dalla data di trasmissione, i pareri delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per i profili finanziari. Decorso tale termine i decreti legislativi possono essere emanati anche in mancanza dei pareri.</p> <p>Qualora il termine per l'espressione dei pareri parlamentari di cui al presente comma scada nei trenta giorni che precedono la scadenza del termine previsto dal comma 1 o successivamente, quest'ultimo è prorogato di tre mesi.</p>	<p>attuazione dell'art. 1 del D. Lgs. n.151/2015, che potrebbero essere integrate all'interno di politiche attive per persone con disabilità di rilievo psichico, coinvolgendo Atenei e agenzie di somministrazione lavoro, anche per progetti di partenariato socio economico. Il riferimento alla costituzione di un Fondo, meglio indicato nell'art. 6, non risulta concretamente realizzabile attese le politiche di programmazione economica e finanziaria della Stato per il prossimo quinquennio, né nelle previsioni per il rinnovo/trasformazione dei fondi esistenti. Per il citato tutoraggio aziendale specifichiamo lo specifico riferimento</p>
---	--	---

<p>Art. 3. (Programma personalizzato)</p> <p>1. Al fine di agevolare l'inserimento lavorativo e l'inclusione sociale delle persone con disturbi dello spettro autistico è predisposto un programma personalizzato che individui l'insieme degli interventi da attuare.</p> <p>2. Accedono al programma di cui al comma 1 le persone di età non inferiore a diciotto anni con diagnosi accertata di disturbi dello spettro autistico, in condizioni di disabilità riconosciuta ai sensi dell'articolo 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104.</p> <p>3. Gli interventi indicati nel programma personalizzato sono attuati da soggetti istituzionali e da enti pubblici e privati, previa selezione con procedure ad evidenza pubblica, con le risorse di cui all'articolo 6 della presente legge.</p>	<p>Art. 3. (Programma personalizzato)</p> <p>1. Al fine di agevolare l'inserimento lavorativo e l'inclusione sociale delle persone con disturbi dello spettro autistico è predisposto, coerentemente con quanto previsto dalla Legge 227/2021, un programma personalizzato che individui l'insieme degli interventi da attuare.</p> <p>2. Accedono al programma di cui al comma 1 le persone di età non inferiore a diciotto anni con diagnosi accertata di disturbi dello spettro autistico, in condizioni di disabilità riconosciuta ai sensi dell'articolo 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104.</p> <p>3. Gli interventi indicati nel programma personalizzato sono attuati da soggetti istituzionali e da enti pubblici e privati, previa selezione con procedure ad evidenza pubblica, con le risorse di cui all'articolo 6 della presente legge.</p>	<p>La Legge delega 227/2021 parla di un progetto di vita indipendente che vada ad individuare ed attuare tutti gli strumenti e le prestazioni necessarie per una piena realizzazione dei diritti e dei bisogni delle persone con disabilità, basandosi su una valutazione multidisciplinare</p>
---	---	---

<p style="text-align: center;">Art. 4. (Unità valutativa multimediale sull'autismo)</p> <p>1. Il programma personalizzato di cui all'articolo 3 è redatto da un'Unità valutativa multimediale sull'autismo (UVMA) istituita presso ciascuna azienda di servizi alla persona (ASP), composta da un medico specialista, uno psicologo e un assistente sociale, con requisiti curriculari ed esperienza documentata nei disturbi dello spettro autistico, come fissati nel decreto di cui al comma 4 del presente articolo. Il programma personalizzato è sottoscritto dai componenti dell'UVMA e condiviso con il genitore o con l'esercente la responsabilità genitoriale della persona interessata.</p> <p>2. I componenti dell'UVMA di cui al comma 1 sono nominati dal direttore generale dall'ASP di riferimento, preferibilmente all'interno della stessa.</p> <p>3. L'UVMA, previa valutazione del soggetto, definisce gli interventi per l'acquisizione delle competenze essenziali, sociali e tecniche di cui all'allegato A annesso alla presente legge.</p> <p>4. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, adottato di concerto con il Ministro della salute, sono definiti i requisiti dei componenti dell'UVMA di cui al comma 1.</p>	<p style="text-align: center;">Art. 4. (Unità valutativa multimediale sull'autismo)</p> <p>1. Il programma personalizzato di cui all'articolo 3, in attuazione della Legge 134/2015, è redatto da un'Unità valutativa funzionali sull'autismo (UVMA) multidisciplinare composta da un medico specialista, uno psicologo e un assistente sociale, con requisiti curriculari ed esperienza documentata nei disturbi dello spettro autistico, come fissati nel decreto di cui al comma 4 del presente articolo per l'abilitazione delle persone nello spettro istituita presso ciascuna azienda di servizi alla persona (ASP), nonché, nell'ambito dei servizi di neuropsichiatria dell'età evolutiva e dei servizi per l'età adulta per la definizione del piano di assistenza e per la valutazione dell'andamento del programma personalizzato, svolgendo attività di consulenza, anche in sinergia con le altre attività dei servizi stessi. Il programma personalizzato è sottoscritto dai componenti dell'UVMA e condiviso con il destinatario e con il genitore o con l'esercente la responsabilità genitoriale della persona interessata o il caregiver.</p> <p>2. I componenti dell'UVMA di cui al comma 1 sono nominati dal direttore generale dall'ASP di riferimento, preferibilmente all'interno della stessa.</p> <p>3. L'UVMA, previa valutazione del soggetto, definisce gli interventi per l'acquisizione delle competenze essenziali, sociali e tecniche di cui all'allegato A annesso alla presente legge.</p> <p>4. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, adottato di concerto con il Ministro della salute, sono definiti i requisiti dei componenti dell'UVMA di cui al comma 1.</p>	<p>Nell'ottica di un efficace integrazione delle unità competenti, in ottica di realizzazione delle normative di cui alla legge 134/2015 e 227/2021, si suggerisce l'integrazione delle unità di valutazione multidisciplinari con i servizi di neuropsichiatria dell'età evolutiva e dei servizi per l'età adulta che sostengano la realizzazione del programma personalizzato.</p>
<p style="text-align: center;">Art. 5. (Monitoraggio)</p> <p>1. Le regioni, con cadenza biennale, trasmettono alle Camere una relazione completa delle attività svolte, dei soggetti coinvolti e dei risultati ottenuti in materia di inserimento lavorativo dei soggetti con disturbi dello spettro autistico.</p>	<p style="text-align: center;">Art. 5. (Monitoraggio)</p> <p>1. Le regioni, con cadenza biennale, trasmettono alle Camere una relazione completa delle attività svolte, dei soggetti coinvolti e dei risultati ottenuti in materia di inserimento lavorativo dei soggetti con disturbi dello spettro autistico.</p>	

<p style="text-align: center;">Art. 6. (Istituzione del Fondo per l'inserimento lavorativo dei soggetti con disturbi dello spettro autistico)</p> <p>1. Per l'attuazione delle disposizioni di cui alla presente legge è istituito presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali il Fondo per l'inserimento lavorativo dei soggetti con disturbi dello spettro autistico, con una dotazione iniziale di 100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2023. Alla ripartizione del Fondo si provvede con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, adottato di concerto con il Ministro della salute. 2. Agli oneri derivanti dal comma 1 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.</p>	<p style="text-align: center;">Art. 6. (Istituzione del Fondo per l'inserimento lavorativo dei soggetti con disturbi dello spettro autistico)</p> <p>1. Per l'attuazione delle disposizioni di cui alla presente legge è istituito presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali il Fondo per l'inserimento lavorativo dei soggetti con disturbi dello spettro autistico, con una dotazione iniziale di 100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024. Alla ripartizione del Fondo si provvede con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, adottato di concerto con il Ministro della salute. 2. Agli oneri derivanti dal comma 1 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.</p>	<p>L'istituzione di un Fondo come descritto dall'art. 6 delle PDL in esame auspichiamo che vada a supporto dei servizi di valutazione multifunzionale nonché dei servizi preposti per la realizzazione del diritto al lavoro delle persone con disabilità, pur non avendo visibilità allo stato, di risorse disponibili nella programmazione economico finanziaria dei prossimi anni.</p>
<p style="text-align: center;">Art. 7. (Entrata in vigore)</p> <p>1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.</p>	<p style="text-align: center;">Art. 7. (Entrata in vigore)</p> <p>1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.</p>	

<i>PDL n. 739</i>		
TESTO PROPOSTA	PROPOSTE EMENDATIVE	NOTE
<p>Art. 1. (Diagnosi precoce)</p> <p>1. Al fine di garantire la tutela della salute e il miglioramento delle condizioni di vita, nonché di stabilire i percorsi diagnostici, terapeutici, assistenziali, delle prestazioni, della cura e del trattamento individualizzato per la presa in carico di soggetti minori e adolescenti, la diagnosi precoce dei disturbi dello spettro autistico è redatta dal neuropsichiatra infantile, mediante l'impiego di metodi e di strumenti basati sulle più avanzate evidenze scientifiche disponibili, tra i 18 e i 36 mesi di vita del bambino in collaborazione con i pediatri di libera scelta, che individuano i primi sintomi dei disturbi. La diagnosi di cui al primo periodo è redatta presso una struttura pubblica o convenzionata con il Servizio sanitario nazionale.</p> <p>2. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, nell'ambito dei rispettivi piani sanitari, predispongono azioni</p>	<p>Art. 1. (Diagnosi precoce)</p> <p>1. Al fine di garantire la tutela della salute e il miglioramento delle condizioni di vita, nonché di stabilire i percorsi diagnostici, terapeutici, assistenziali, delle prestazioni, della cura e del trattamento individualizzato per la presa in carico di soggetti minori e adolescenti, la diagnosi precoce dei disturbi dello spettro autistico è redatta dal neuropsichiatra infantile, mediante l'impiego di metodi e di strumenti basati sulle più avanzate evidenze scientifiche disponibili, tra i 18 e i 36 mesi di vita del bambino in collaborazione con i pediatri di libera scelta, che individuano i primi sintomi dei disturbi. La diagnosi di cui al primo periodo è redatta presso una struttura pubblica o convenzionata con il Servizio sanitario nazionale.</p> <p>2. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, nell'ambito dei rispettivi piani sanitari, predispongono azioni programmatiche rivolte ai seguenti obiettivi:</p> <p>a) individuare specifici percorsi di monitoraggio per bambini tra i 18 e i 36 mesi volti al riconoscimento</p>	<p>Si propone di armonizzare la proposta con quanto previsto dalla normativa già vigente (Cabina di Regia istituita dal DM 10 aprile 2017, aggiornata con DM 8 settembre 2022) e delle linee guida rese in data 09/10/2023 dall'Istituto Superiore di Sanità ISS e relativi aggiornamenti</p>

<p>programmatiche rivolte ai seguenti obiettivi:</p> <p>a) individuare specifici percorsi di monitoraggio per bambini tra i 18 e i 36 mesi volti al riconoscimento e alla diagnosi precoce dei disturbi dello spettro autistico, da effettuare presso le strutture delle aziende sanitarie di residenza del minore;</p> <p>b) prevedere l'effettuazione, negli asili nido pubblici e privati e nelle scuole materne, di test diagnostici rivolti ai bambini di età compresa tra i 18 e i 36 mesi di vita;</p> <p>c) predisporre un protocollo per la valutazione dello sviluppo dei neonati e dei bambini dalla nascita ai 36 mesi di vita, che preveda un'analisi dei comportamenti linguistici, comunicativi e sociali;</p> <p>d) prevedere interventi terapeutici individualizzati volti ad assicurare la sorveglianza e la valutazione costante dello sviluppo neurocomportamentale, nonché a garantire in modo tempestivo la presa in carico del bambino, migliorandone la qualità di vita.</p>	<p>e alla diagnosi precoce dei disturbi dello spettro autistico, da effettuare presso le strutture delle aziende sanitarie di residenza del minore;</p> <p>b) prevedere l'effettuazione, negli asili nido pubblici e privati e nelle scuole materne, di test diagnostici rivolti ai bambini di età compresa tra i 18 e i 36 mesi di vita;</p> <p>c) predisporre un protocollo, d'intesa con la Cabina di regia istituita con DM 10 aprile 2017, aggiornata con DM 8 settembre 2022 e con le Linee guida emanate dall'Istituto Superiore di Sanità ISS, per la valutazione dello sviluppo dei neonati e dei bambini dalla nascita ai 36 mesi di vita, che preveda un'analisi dei comportamenti linguistici, comunicativi e sociali;</p> <p>d) prevedere interventi terapeutici individualizzati volti ad assicurare la sorveglianza e la valutazione costante dello sviluppo neurocomportamentale, nonché a garantire in modo tempestivo la presa in carico del bambino, migliorandone la qualità di vita.</p>	
--	--	--

<p style="text-align: center;">Art. 2.</p> <p style="text-align: center;">(Detrazione delle spese per i percorsi dia gnostici, terapeutici e assistenziali)</p> <p>1. Le spese sostenute per l'accesso ai percorsi diagnostici, terapeutici e assistenziali di cui all'articolo 1 presso centri di riabilitazione non convenzionati possono essere detratte dall'imposta lorda nella misura del 50 per cento. La detrazione è ripartita in cinque quote annuali di pari importo nell'anno di sostenimento delle spese e in quelli successivi. Qualora le liste d'attesa per la presa in cura del paziente presso le strutture del Servizio sanitario nazionale superino la durata di sei mesi, la detrazione di cui al primo periodo è ammessa nella misura del 50 per cento.</p> <p>2. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze di concerto con il Ministro della salute, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabilite le modalità per la fruizione della detrazione di cui al comma 1.</p>	<p style="text-align: center;">Art. 2.</p> <p style="text-align: center;">(Detrazione delle spese per i percorsi dia gnostici, terapeutici e assistenziali)</p> <p>1. Le spese sostenute per l'accesso ai percorsi diagnostici, terapeutici e assistenziali di cui all'articolo 1 presso centri di riabilitazione non convenzionati possono essere detratte dall'imposta lorda nella misura del 50 per cento. La detrazione è ripartita in cinque quote annuali di pari importo nell'anno di sostenimento delle spese e in quelli successivi. Qualora le liste d'attesa per la presa in cura del paziente presso le strutture del Servizio sanitario nazionale superino la durata di sei mesi, la detrazione di cui al primo periodo è ammessa nella misura del 50 per cento.</p> <p>2. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze di concerto con il Ministro della salute, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabilite le modalità per la fruizione della detrazione di cui al comma 1.</p>	
---	---	--

<p style="text-align: center;">Art. 3.</p> <p style="text-align: center;">(Fondo per la cura dei soggetti con disturbi dello spettro autistico)</p> <p>1. All'articolo 1, comma 401, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, le parole « e di » sono soppresse, e dopo le parole: « 27 milioni di euro per l'anno 2022 » sono inserite le seguenti: « e di 30 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023 e 2024 ».</p> <p>2. Con decreto del Ministero della salute, di concerto con il Ministro per le disabilità, con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro dell'università e della ricerca, previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono definiti i criteri e le modalità per l'utilizzo delle risorse del Fondo di cui all'articolo 1, comma 401, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, prevedendo che le risorse medesime siano destinate ai seguenti settori di intervento:</p> <p>a) per una quota pari al 15 per cento, allo sviluppo di progetti di ricerca di base o applicata, nonché di modelli clinico-organizzativi e di buone pratiche terapeutiche ed educative, da parte di enti di ricerca e strutture pubbliche e private accreditate dal Servizio sanitario nazionale, selezionati attraverso procedure di evidenza pubblica;</p> <p>b) per una quota pari al 40 per cento, da ripartire tra le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, all'incremento del personale del Servizio sanitario nazionale preposto all'erogazione degli interventi previsti dalle linee guida sulla diagnosi e sul trattamento dei disturbi dello spettro autistico, elaborate dall'Istituto superiore di sanità;</p> <p>c) per una quota pari al 45 per cento, a iniziative delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano finalizzate, con il supporto dell'Istituto superiore di sanità, allo sviluppo di:</p> <p>1) una rete di cura territoriale con funzioni di riconoscimento, diagnosi e intervento precoce sui disturbi del neurosviluppo, nel quadro di un'attività di sorveglianza della popolazione soggetta a rischio e della popolazione generale, nell'ambito dei servizi educativi della prima infanzia e dei bilanci di salute pediatrici, dei servizi di neuropsichiatria dell'infanzia e dell'adolescenza e dei reparti di terapia intensiva neonatale e di neonatologia;</p> <p>2) progetti individualizzati basati sul concetto di qualità della vita, come definito dall'Organizzazione mondiale della sanità, assicurando percorsi diagnostico-terapeutici, assistenziali ed educativi, nonché la continuità di cura in tutto l'arco della vita, l'integrazione scolastica, l'inclusione sociale e lavorativa per i soggetti di età pari o superiore ai 18 anni con disturbi dello spettro autistico.</p>	<p style="text-align: center;">Art. 3.</p> <p style="text-align: center;">(Fondo per la cura dei soggetti con disturbi dello spettro autistico)</p> <p>1. All'articolo 1, comma 401, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, le parole « e di » sono soppresse, e dopo le parole: « 27 milioni di euro per l'anno 2022 » sono inserite le seguenti: « e di 30 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023 e 2024 ».</p> <p>2. Con decreto del Ministero della salute, di concerto con il Ministro per le disabilità, con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro dell'università e della ricerca, previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono definiti i criteri e le modalità per l'utilizzo delle risorse del Fondo di cui all'articolo 1, comma 401, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, prevedendo che le risorse medesime siano destinate ai seguenti settori di intervento:</p> <p>a) per una quota pari al 15 per cento, allo sviluppo di progetti di ricerca di base o applicata, nonché di modelli clinico-organizzativi e di buone pratiche terapeutiche ed educative, da parte di enti di ricerca e strutture pubbliche e private accreditate dal Servizio sanitario nazionale, selezionati attraverso procedure di evidenza pubblica;</p> <p>b) per una quota pari al 40 per cento, da ripartire tra le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, all'incremento del personale del Servizio sanitario nazionale preposto all'erogazione degli interventi previsti dalle linee guida sulla diagnosi e sul trattamento dei disturbi dello spettro autistico, elaborate dall'Istituto superiore di sanità;</p> <p>c) per una quota pari al 45 per cento, a iniziative delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano finalizzate, con il supporto dell'Istituto superiore di sanità, allo sviluppo di:</p> <p>1) una rete di cura territoriale con funzioni di riconoscimento, diagnosi e intervento precoce sui disturbi del neurosviluppo, nel quadro di un'attività di sorveglianza della popolazione soggetta a rischio e della popolazione generale, nell'ambito dei servizi educativi della prima infanzia e dei bilanci di salute pediatrici, dei servizi di neuropsichiatria dell'infanzia e dell'adolescenza e dei reparti di terapia intensiva neonatale e di neonatologia;</p> <p>2) progetti individualizzati basati sul concetto di qualità della vita, come definito dall'Organizzazione mondiale della sanità, assicurando percorsi diagnostico-terapeutici, assistenziali ed educativi, nonché la continuità di cura in tutto l'arco della vita, l'integrazione scolastica, l'inclusione sociale e lavorativa per i soggetti di età pari o superiore ai 18 anni con disturbi dello spettro autistico.</p>	
---	---	--

<p>Art. 4. (Agevolazione contributiva per l'occupazione dei soggetti con disturbi dello spettro autistico)</p> <p>1. Ai datori di lavoro privati che assumono, con rapporto di lavoro dipendente, soggetti con disturbi dello spettro autistico, è riconosciuto, per i primi tre anni di lavoro, un esonero dal versamento dei contributi previdenziali pari al 30 per cento dell'ammontare complessivo, con esclusione dei premi e dei contributi spettanti all'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL). L'esonero di cui al presente comma è cumulabile con altri esoneri o riduzioni delle aliquote di finanziamento previsti dalla normativa vigente, nei limiti della contribuzione previdenziale dovuta.</p> <p>2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, nel limite di 35 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.</p>	<p>Art. 4. (Agevolazione contributiva per l'occupazione dei soggetti con disturbi dello spettro autistico)</p> <p>1. Ai datori di lavoro privati che assumono, con rapporto di lavoro dipendente, soggetti con disturbi dello spettro autistico, è riconosciuto, per i primi tre anni di lavoro, un esonero dal versamento dei contributi previdenziali pari al 30 per cento dell'ammontare complessivo, con esclusione dei premi e dei contributi spettanti all'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL). L'esonero di cui al presente comma è cumulabile con altri esoneri o riduzioni delle aliquote di finanziamento previsti dalla normativa vigente, nei limiti della contribuzione previdenziale dovuta.</p> <p>2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, nel limite di 35 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.</p>	<p>Detta norma risulta assorbita dalla proposta di cui alla PDL 647 e dalla normativa già vigente di cui alla legge 68/1999 come modificata dal decreto legislativo 151/2015</p>
---	---	--

<p>Art. 5. (Copertura finanziaria)</p> <p>1. Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge, ad esclusione di quelli derivanti dall'articolo 3, valutati in 75 milioni di euro a decorrere dall'anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2023-2025, nell'ambito del programma « Fondi di riserva e speciali » della missione « Fondi da ripartire » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2023, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della salute.</p>	<p>Art. 5. (Copertura finanziaria)</p> <p>1. Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge, ad esclusione di quelli derivanti dall'articolo 3, valutati in 75 milioni di euro a decorrere dall'anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2023-2025, nell'ambito del programma « Fondi di riserva e speciali » della missione « Fondi da ripartire » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2023, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della salute.</p>	
---	---	--

Roma 26-X-2023